

**CIRCOLARE N. 7/D**

Roma, 06 maggio 2013

Alle Direzioni regionali, interregionali e provinciali

Agli Uffici delle dogane

**Loro sedi**

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale gestione tributi e rapporto  
con gli Utenti

Alla Direzione centrale affari giuridici e contenzioso  
**Sede**

Al Ministero dell'Economia e delle finanze -  
Dipartimento finanze

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Ministero dello sviluppo economico  
Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

All'AME - Asso Misure Energia

**Roma**

Ad ACCREDIA

**Torino**

All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

All'ANIE – Federazione nazionale imprese  
elettrotecniche ed elettroniche

**Milano**

Protocollo: 24643 / R.U.

Rii.:

Allegati: 1

**OGGETTO:** Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati.

Con la nota emanata congiuntamente dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e dall'Agenzia delle dogane, prot.n.96392/MiSE e 62653/AD del 23 maggio 2011, trasmessa a codeste Direzioni con la circolare 17/D di pari data, sono state stabilite le disposizioni transitorie per assicurare la correttezza dell'accertamento dell'energia elettrica per i fini fiscali ed è stata prevista la pubblicazione dell'elenco dei laboratori di taratura provvisoriamente autorizzati ad effettuare i controlli in oggetto.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MiSE e questa Direzione centrale hanno proceduto alla diramazione di un'ulteriore nota congiunta recante, in allegato, il predetto elenco nonché specifiche istruzioni che i soggetti provvisoriamente inclusi nell'elenco stesso e quelli che intendono avviare, per la prima volta, l'attività di che trattasi sono tenuti ad osservare per poter svolgere i controlli su complessi di misura aventi valenza fiscale.

Premesso quanto sopra, si trasmette, per conoscenza e norma, quest'ultimo atto congiunto, precisando che:

1. gli Uffici delle dogane comunicheranno alla scrivente, tramite la rispettiva Direzione territoriale, l'avvenuto espletamento – da parte dei soggetti provvisoriamente autorizzati – degli adempimenti previsti con la predetta nota congiunta nelle more dell'accreditamento. Tenuto conto che la produzione documentale richiesta rileva ai fini della temporanea permanenza nel più volte citato elenco, gli Uffici delle dogane vorranno parimenti comunicare alla scrivente gli eventuali casi di inadempimento che dovessero verificarsi, una volta decorso il termine utile (30 giorni dalla data di emanazione della nota congiunta Agenzia- MiSE) ed esperita infruttuosamente anche la fase della relativa diffida ad adempiere. Ciò al fine di confermare, nel primo caso, la permanenza dei laboratori provvisoriamente autorizzati nell'elenco di che trattasi ovvero, nel secondo, disporre la cancellazione;
2. per ciascun soggetto che intende avviare *ex novo* l'attività in oggetto, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla rispettiva sede legale provvederà a trasmettere per conoscenza alla scrivente i provvedimenti di nulla osta ovvero di motivato diniego allo svolgimento dell'attività in oggetto;

3. per quanto di competenza dell'Agenzia, l'elenco dei soggetti provvisoriamente autorizzati è pubblicato sul sito internet istituzionale al link *accise -> norme*.

Si invitano codeste Direzioni in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione da parte dei dipendenti Uffici delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Direttore Centrale  
Dr.ssa Cinzia Bricca  
f.to *Cinzia Bricca*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93